

Risarcimento danni da sinistro stradale e applicazione della prescrizione breve prevista dall'articolo 2947, comma 3, c.c.

Tribunale di Cremona, 9 settembre 2013, Est. Borella.

Prescrizione - Risarcimento danni da sinistro stradale - Sentenza penale irrevocabile - Sentenza di patteggiamento - Prescrizione breve - Esclusione.

L'art. 2947, comma 3, c.c., nella parte in cui prevede che, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, la prescrizione torna ad essere biennale, se nel processo penale è pronunciata sentenza irrevocabile, non trova applicazione in caso di sentenze di patteggiamento.

Responsabilità civile - Mancanza di accertamento in sede penale - Applicazione del più lungo termine di prescrizione del reato.

In tutti i casi in cui, in sede penale, manchi o non possa aver luogo un accertamento della responsabilità, l'azione civile risarcitoria rimane assoggettata al più lungo termine di prescrizione del reato, da accertarsi in sede civile, secondo le regole proprie di tale ramo dell'ordinamento.

Responsabilità civile - Prescrizione breve - Sentenza penale - Requisiti.

L'art. 2947, comma 3, ultima parte c.c. è applicabile solo in presenza di una sentenza penale avente i requisiti di cui agli artt. 651-652 c.p.p.

(Massime a cura di Giulio Borella - Riproduzione riservata)

N. R.G. 121/2011

Omissis

IN FATTO E DIRITTO

Con citazione del gennaio 2011 gli attori, come in epigrafe specificati, convenivano in giudizio *omissis*, onde sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti per la morte di K. M., avvenuta in occasione di sinistro stradale del 28.07.2006.

In tale occasione la predetta si trovava a bordo del veicolo Opel Corsa tg *omissis*, assicurata A., la quale stava percorrendo Via *omissis*, veniva a collisione con un autobus KM condotto da Z. D., assicurato M., che effettuava svolta a sinistra senza concedere la dovuta precedenza al veicolo antagonista.

Di qui la richiesta di ristoro dei danni da parte degli attori, rispettivamente genitori *omissis*, previa decurtazione dell'acconto già riscosso di euro 100.000,00.

Riproduzione riservata

Circa i danni, veniva chiesto il ristoro del danno biologico iure proprio, del danno psichico dei genitori e del fratello della vittima, del danno morale iure proprio, del danno esistenziale, del danno biologico e morale iure hereditario, per il lasso di tempo di permanenza in vita di K. dopo l'incidente, del danno tanatologico.

Veniva altresì chiesto il ristoro di danni patrimoniali, in quanto K. – che frequentava l'Istituto Tecnico Einaudi con indirizzo turistico - avrebbe dovuto, dopo il diploma, essere inserita nelle società di famiglia, in particolare la Portour Srl, della quale era socia di maggioranza la madre, e la CTF Snc, della quale erano soci i nonni paterni, mentre, al contrario, dopo il decesso della figlia, la madre cedeva le proprie quote.

Si costituiva A., eccependo la prescrizione biennale del diritto attoreo; nel merito, riteneva che tutta la responsabilità del sinistro andasse ascritta allo Z., per violazione delle norme sulla precedenza, non essendo l'eccesso di velocità, pure emergente a carico del G., in nesso causale con l'evento lesivo; contestava infine l'entità dei danni.

Si costituiva Km Spa, anch'essa sollevando eccezione di prescrizione; nel merito, si difendeva ritenendo che la responsabilità del sinistro dovesse essere posta in tutto o in parte a carico dei G., in forza della violazione dei limiti di velocità da parte di costui (63 km/h) e della guida distratta (2,90 mt di frenata); contestava vico ed entità dei danni.

Si costituivano poi anche i G., respingendo ogni addebito.

La causa veniva istruita mediante CTU medico legale sul danno psichico degli attori.

Essa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 21.03.2013.

MOTIVAZIONE

L'eccezione di prescrizione va respinta.

Il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale, qualora il fatto integri reato, si prescrive non già in due anni, ma nello stesso termine di prescrizione del reato stesso (nella specie omicidio colposo, per il quale, nel luglio 2005, era prevista una prescrizione di anni 5 ex art. 157 co. I n. 4) e art. 589 co. II e IV c.p., nel testo all'epoca vigente.

Tuttavia, nel caso in cui nel processo penale sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, prosegue il terzo comma, il termine di prescrizione dell'azione civile di risarcimento danni torna ad essere quello biennale, decorrente dalla data della formazione del giudicato penale.

Ora nel presente giudizio veniva intrapresa dalla competente Procura della Repubblica, nei confronti di G. P. e Z. D., azione penale, che si concludeva con sentenza n. 42/2007 di applicazione della pena su richiesta, pacificamente divenuta irrevocabile, con la conseguenza che, in tesi dei convenuti, dal 13.03.2007 sarebbe iniziato il decorso di un nuovo termine biennale di prescrizione dell'azione civile risarcitoria.

Termine che non risulta essere stato interrotto fino alla data di instaurazione del presente giudizio (tre cause civili intraprese nel 2006 erano dichiarate estinte nel 2008, mentre i documenti afferenti ad una ulteriore causa, poi abbandonata, intrapresa dagli attori nel 2010 non possono essere presi in considerazione, in quanto prodotti dopo la chiusura dell'istruttoria e quando la causa era già stata introitata per la decisione, sicchè essi potranno se del caso essere prodotti in appello, laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 345 c.p.c.).

Deve tuttavia rilevarsi che l'art. 2947 co. III c.c. non trova applicazione in caso di sentenze di patteggiamento, sicuramente non presenti all'epoca della stesura del codice civile, essendo state introdotte dal codice Vassalli, e vieppiù

alla luce del co. 1bis nell'art. 445 c.p.p. (introdotto dalla L. 134/2003), a mente del quale dette sentenze non producono effetti nei giudizi civili di danno.

Si trae conferma di quanto sopra dalla sentenza SS.UU. 27337/2008, che pure riguardava il diverso caso delle conseguenze sulla prescrizione civile del mancato avvio dell'azione penale per mancata presentazione della querela, la quale sembra suggerire che, in tutti i casi in cui, in sede penale, manchi o non possa aver luogo un accertamento della responsabilità, l'azione civile risarcitoria rimane assoggettata al più lungo termine di prescrizione del reato, da accertarsi in sede civile, secondo le regole proprie di tale ramo dell'ordinamento.

Nella motivazione di quella sentenza si legge infatti di come la ratio originaria della norma, ossia quella di evitare che la pretesa risarcitoria civile si prescrivesse prima della perseguibilità penale, nonché quella di assicurare la prevalenza della giurisdizione penale sulle altre (in omaggio all'allora dominante principio dell'unità della giurisdizione), possa dirsi superata alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento verso la piena autonomia delle giurisdizioni, realizzatasi con la riforma del codice di procedura penale del 1988.

Ne consegue che legare oggi le sorti dell'azione civile di danno a quelle dell'azione penale ha ancora un senso solo nei casi limitati in cui permangono, anche nel nuovo sistema, delle interferenze tra le due giurisdizioni, ossia nei casi, previsti dagli artt. 651-652 c.p.p., in cui l'accertamento penale fa stato nei giudizi civili.

Il che appunto avviene solo in caso di sentenze emesse a seguito di sentenza penale emessa a seguito di dibattimento, senza che alcun effetto possa conseguire invece da una sentenza di applicazione della pena, che, come noto, non contiene un accertamento, ma solo un'affermazione di colpevolezza, con la conseguenza, oggi normativamente espressa, che tali sentenze non possono spiegare effetti nei giudizi civili di danno.

Pareva così superato quell'orientamento che, proprio rifacendosi all'originaria ratio normativa, includeva anche le sentenze di patteggiamento tra quelle rilevanti ex art. 2947 co. III c.c. (cfr Cass. 3762/2007), come già in passato vi eran state incluse le sentenze di proscioglimento in istruttoria (cfr Cass. 268/1970).

Non si ignora per vero che, anche in tempi recentissimi, la Cassazione è tornata ad affermare tale ultimo principio (cfr Cass. 13218/2012).

Tuttavia tale decisione si limita, in parte motiva, a richiamare la motivazione della sentenza n. 3762/2007, basata ancora sulla vecchia ratio della norma, senza prendere in considerazione gli importanti spunti contenuti nella motivazione della sentenza SS.UU. 27337/2008, come visto basata su tutt'altra e innovativa ratio legis.

Per tale motivo si ritiene di non dover seguire l'orientamento tradizionale, per affermare invece che la sentenza di patteggiamento non può considerarsi ai fini del ritorno al termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2947 co. III c.c.

Così che, nella specie, la presente azione risulta intrapresa a gennaio 2011, ossia entro i 5 anni dall'introduzione dei precedenti giudizi, poi abbandonati, recanti RG 1841/2006, RG 1873/2006, RG 1874/2006.

Venendo al merito, la responsabilità dell'evento lesivo deve essere ascritta a Z. D..

Infatti, data per pacifica la violazione dell'obbligo di precedenza da parte di costui, è vero che è stata accertata una velocità di marcia del veicolo Opel di 63,5 km/h, quindi eccessiva rispetto al limite dei 50 km/h prescritto.

E tuttavia, posto che la percezione del pericolo derivante dalla manovra dell'autobus aveva luogo da parte del G. circa 20,50 metri prima del punto d'urto, ne discende che, per evitare il sinistro, questi avrebbe dovuto viaggiare alla velocità di 40 km/h, condotta non solo inferiore ai limiti consentiti, ma talmente bassa in relazione ai luoghi da ritenersi inesigibile.

Infatti lo spazio di arresto di un veicolo che proceda a 50 km/h è di circa 27 metri, a 40 km/h di circa 20 metri.

Merita solo brevemente cennare al fatto che le cinture di sicurezza sul lato passeggero della Opel erano risultate allacciate, tanto che i soccorritori dovettero tagliarle, sicchè nessun appunto può muoversi alla vittima per mancato utilizzo degli strumenti di sicurezza della macchina.

Per effetto di quanto sopra Z. D., KM Spa e M. Ass.ni Spa vanno condannate, in solido, al risarcimento dei danni subiti dagli attori.

Circa la quantificazione, tenuto conto delle tabelle del Tribunale di M. (cfr Cass. ord. 134/2013), tenuto conto della giovane età della vittima, della convivenza coi genitori e il fratello, del fatto che K. non era figlia unica, deve liquidarsi per la perdita parentale a M. Federico e Cristina Maddalena Bedani la somma di euro 275.000,00, a Michele M. la somma di euro 100.000,00, a ciascun nonno la somma di euro 10.000,00, non essendo stata fornita prova dell'intensità del rapporto tra la vittima e gli ascendenti (somme già attualizzate).

Circa il danno psichico, a seguito della CTU medico legale, è emerso un pregiudizio solo in capo ai genitori di K., in particolare con una menomazione dell'integrità psicofisica in capo al padre del 15% e in capo alla madre del 10%. Ne discende, sempre in base alle tabelle milanesi, un danno biologico per il primo di euro 42.000,00 per F. M. (età 40) ed euro 22.000,00 per B. (età 39), tutte somme già attualizzate (senza personalizzazione, non essendosene allegati gli estremi).

Il danno biologico e morale ereditario non può riconoscersi, atteso che la vittima decedeva a poche ore dal sinistro, laddove la Cassazione ha sempre affermato che, per l'esistenza di tale voce di danno, è necessaria la sopravvivenza per un lasso di tempo significativo (cfr Cass. 18163/2007), nella specie non sussistente, come risulta dal verbale della Polizia Municipale che, in relazione al passeggero della Opel, segnala "deceduto sul posto".

Circa il danno tanatologico, o da morte o per perdita della vita, nemmeno tale voce può liquidarsi (cfr Cass. 17320/2012), atteso che, come scriveva Epicuro, *"il più terribile dei mali, la morte, non è nulla è per noi, perché quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte noi non siamo più"* (Lettera a M., 124-127).

Rimane cioè insuperabile l'argomento logico per cui, se il danno civile non può che concepirsi come danno conseguenza (cfr SS.UU. 500/1999), non coincidente con la lesione dell'interesse violato, un danno non può nemmeno prodursi, perché nel momento stesso della morte ne verrebbe meno anche il suo titolare.

Circa il danno, che alcuni definiscono catastrofico, per l'angoscia derivante dalla percezione e consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine (e che andrebbe liquidato iure hereditario), anch'esso presuppone la sopravvivenza della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, ma, soprattutto, che questa in tale lasso di tempo sia cosciente e consapevole, ciò che non può predicarsi nella specie, essendo K. deceduta praticamente sul colpo.

Infine, circa il danno patrimoniale, gli attori hanno allegato che K., che studiava presso un istituto tecnico con indirizzo turistico, avrebbe poi dovuto prendere in mano le società di famiglia, in particolare la Portour Srl, le cui

quote di maggioranza erano della madre, e la CTF Snc, dei nonni paterni, cosa resa impossibile dal decesso, a seguito del quale la Bedani vendeva anzi le proprie quote in Portour Srl.

Non è chiaro però a quale titolo gli odierni attori, che hanno agito in proprio, rivendichino un danno che appare semmai appartenere alle citate società.

Danno che peraltro appare allo stato indimostrato, in quanto all'epoca dei fatti K. era ancora al quarto anno della scuola media superiore e l'idea che, dopo il diploma, andasse a lavorare presso le dette società e, in prospettiva, le gestisse, era ancora allo stadio di progetto, di idea di massima, priva di quella probabilità tale da concretizzare una perdita di chances, la quale, comunque, si ripete, apparteneva alle società.

Va invece accordato il danno patrimoniale per spese funerarie, pari ad euro 7.149,81, in favore di M. F., essendo solo a lui intestate le fatture di cui ai doc. 28 e ss.

Nulla per le spese del precedente difensore, la cui attività in sede penale andava liquidata in uno con la sentenza di patteggiamento (art. 444 co. II c.p.p.), mentre per quella civile, attinente alle cause del 2006, poi abbandonate per rinuncia agli atti, in mancanza di diverso accordo deve trovare applicazione l'art. 307-310 c.p.c., per i quali le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

A proposito poi della somma anticipata dalla M. Ass.ni Spa, nella quietanza essa risulta imputata solo a M. F. e B., sicchè dal danno complessivo liquidato a ciascuno di essi va detratta la somma di euro 50.000,00 ciascuno, onde pervenire all'importo ancora dovuto dai convenuti responsabili.

In conclusione quindi gli importi dovuti da Z., KM Spa e M. Ass.ni sono i seguenti:

omissis

Il tutto, quanto al danno non patrimoniale, con interessi dalla data del sinistro al saldo sulle somme previamente devalutate alla data del sinistro stesso e successivamente annualmente rivalutate fino al saldo (ex art. 1219 c.c. infatti in caso di responsabilità extracontrattuale il debitore è considerato immediatamente in mora, così che sono dovuti appunto gli interessi moratori).

Quanto al danno patrimoniale con interessi dalla data delle fatture al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e van poste a carico di Z. D., KM Spa e M. Ass.ni, in solido tra loro, nonché liquidate ex D.M. 140/2012 ai valori medi.

A carico dei medesimi soccombenti anche le spese di CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di Z. D. e KM Spa nella causazione del sinistro del 28.07.2005 e della morte di M. K., condanna i medesimi e M. Ass.ni Spa, in solido tra loro, al risarcimento in favore degli attori delle seguenti somme:

omissis

Il tutto con interessi come in narrativa specificati.

Condanna Z. D., KM Spa e M. Ass.ni Spa, in solido, alla rifusione in favore degli attori, in solido, delle spese di lite, che si liquidano in euro 18.000,00, oltre euro 385,00 per spese esenti e oltre iva e cpa.

Condanna altresì i predetti, sempre in solido, alla rifusione delle spese di A. Ass.ni Spa, che si liquidano in euro 15.000,00, oltre iva e cpa.

Condanna ancora i predetti, sempre in solido, alla rifusione delle spese di G. P. e Armando, in solido tra loro, che si liquidano in euro 9.000,00, oltre iva e cpa.

Pone definitivamente a carico dei soccombenti anzidetti altresì le spese di CTU medico legale, sempre in solido tra loro.

Cremona, 19.08.2013

Il Giudice

dott. Giulio Borella